

IMPORTANTE PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

in materia di gratuito patrocinio

sentenza n. 1 dell'11.01.2021

§§§

La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 dell'11 gennaio 2021, ha promosso **l'art. 76, comma 4-ter**, d.P.R. n. 115 del 2002, laddove dispone l'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dei delitti ivi previsti, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma 1.

Il caso

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli sollevava **questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115**, nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione assurta a "diritto vivente", dispone l'ammissione automatica – **a prescindere dai limiti di reddito** di cui al precedente comma 1 – **al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p.**

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata violerebbe l'art. 3 Cost. in quanto istituisce un automatismo legislativo di ammissione al beneficio al solo verificarsi del presupposto di assumere la veste di persona offesa di uno dei reati indicati dalla medesima norma, con esclusione di qualsiasi spazio di apprezzamento e discrezionalità valutativa del giudice, disciplinando in modo identico situazioni del tutto eterogenee sotto il profilo economico.

Sotto altro profilo, la disposizione in esame si porrebbe in contrasto con l'art. 24, comma 3, Cost., in quanto l'ammissione indiscriminata e automatica al beneficio di qualsiasi persona offesa da uno dei reati indicati porta a includere anche soggetti di eccezionali capacità economiche, a discapito della necessaria salvaguardia dell'equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia.

La decisione della Corte

La questione è stata dichiarata infondata.

La Corte ha preso le mosse dalla propria consolidata giurisprudenza, secondo cui **il legislatore**, nella conformazione della patrocinio a spese dello Stato, istituito che ricade nell'alveo della disciplina processuale (sentenza n. 81 del 2017; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012), **“gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate”** (ex plurimis, sentenza n. 97 del 2019)» (sentenza n. 80 del 2020, in linea con la sentenza n. 47 del 2020 e l'ordinanza n. 3 del 2020).

Un **limite** che, nella specie, ad avviso della Corte il Legislatore **non ha travalicato**, **“considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati”**.

Nel preambolo del **decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11** (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella **legge n. 38 del 2009**, che ha introdotto la disposizione in esame, si richiama, infatti, «la straordinaria necessità ed urgenza

di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati»

Da tale preambolo, come evidenziato dalla Corte, emerge chiaramente la *ratio* della disciplina in esame, "rinvenibile in una **precisa scelta di indirizzo politico-criminale** che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità".

Si tratta di una valutazione "del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore".

La Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo alla propria giurisprudenza, la quale ha censurato le presunzioni assolute laddove non siano ancorate a una solida rispondenza all'*id quod plerumque accidit*.

Nel caso in esame, infatti, "il beneficio non è legato ad una presunzione di non abbenza delle persone offese dai reati indicati dalla norma censurata e ha tutt'altre giustificazioni".

La Corte, inoltre, ha censurato la prospettiva assunta dal rimettente, perchè la verifica della regola dell'*id quod plerumque accidit* dovrebbe "concernere la vulnerabilità delle persone offese dai reati presi in considerazione dal censurato comma 4-ter, in ordine alla cui sussistenza convergono significativi dati di esperienza e innumerevoli studi vittimologici".

Quanto, infine, alla prospettata violazione dell'art. 24, terzo comma, Cost., la Corte si è limitata a evidenziare che il parametro evocato impone di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione e, dunque, non può "essere distorto nella sua portata, leggendovi una preclusione per il legislatore di prevedere strumenti per assicurare l'accesso alla giustizia, pur in difetto della situazione di non abbenza, a presidio di altri valori costituzionalmente rilevanti, come quelli in esame".

Esito del ricorso:

dichiarazione di illegittimità parziale

Riferimenti normativi:

D.lgs. 10 aprile 2018, n. 36